

**ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI E NORMATIVI
PIU' COMUNEMENTE SPETTANTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE EDILE**

L'elenco esemplificativo dei "benefici contributivi", per la cui fruizione sono richiesti i requisiti introdotti dalla Finanziaria per il 2007, è riportato in allegato alla citata **circolare n. 5/2008 del Ministero del lavoro**. Tra i benefici previsti nel predetto elenco, l'INAIL ha individuato quelli applicabili ai premi per l'assicurazione infortuni e li ha riportati in allegato alla propria circolare n. 7/2008.

Tra i benefici contributivi più comunemente spettanti alle imprese del settore evidenziamo:

- assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi (articolo 8, comma 9, L. n. 407/1990);
- assunzione a termine o a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nella lista di mobilità (articolo 8, comma 2, o articolo 25, comma 9, L. n. 223/1991; articolo 1, comma 1, L. n. 52/1998 e successive modifiche ed integrazioni);
- assunzione a termine, da parte di imprese con meno di venti dipendenti, di lavoratori o lavoratrici in sostituzione di lavoratori o lavoratrici assenti in base alla legge sulla tutela della maternità e della paternità (articolo 4, commi 3 e seguenti, D.Lgs. n. 151/2001);
- lavoratori assunti con contratto di inserimento, nei casi in cui competono le agevolazioni contributive (articoli 54 e 59, D.Lgs. n. 276/2003);
- lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato che abbiano fruito della CIGS per almeno tre mesi dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi della CIGS (articolo 4, comma 3, L. n. 236/1993);
- riduzione dei contributi e dei premi per gli operai edili a tempo pieno (articolo 29, L. n. 341/1995 e successive modificazioni);
- sgravio contributivo sull'elemento economico territoriale (EET), successivamente all'approvazione dell'apposito decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 68, della L. n. 247/2007 (articolo 1, comma 67, della L. n. 247/2007);
- riduzione del tasso medio di Tariffa INAIL per prevenzione nei primi due anni di attività (articoli 19 e 20 delle "Modalità per l'applicazione della tariffa dei premi" approvate con D.M. 12 dicembre 2000);
- riduzione del tasso medio di Tariffa INAIL per prevenzione dopo i primi due anni di attività (articolo 24 delle "Modalità per l'applicazione della tariffa dei premi" approvate con D.M. 12 dicembre 2000).

Da notare che il Ministero del lavoro ha precisato che **non rientra tra i benefici** la contribuzione ridotta prevista per il rapporto di **apprendistato**, in quanto si tratta di una forma di contribuzione "speciale" determinata dalla legge e non di una riduzione della contribuzione ordinaria.

La circolare n. 5/2008 del Ministero del lavoro, inoltre, pur senza fornire alcun elenco esemplificativo, identifica come "**benefici normativi**" - per i quali pure è richiesto il rispetto delle condizioni di cui in premessa - tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale, ma sono pur sempre sgravi di natura patrimoniale in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Tra di essi, secondo il Ministero, sembrano rientrare le **agevolazioni di carattere fiscale e i contributi e le sovvenzioni previsti dalla legislazione nazionale o regionale connessi con la costituzione e la gestione dei rapporti di lavoro** (ad esempio: cuneo fiscale, credito d'imposta per nuove assunzioni effettuate in determinati ambiti territoriali o settoriali, ecc.).